

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 10 maggio 2006

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese
Registrazione: Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685074-5076.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.Lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

ATTI DIRIGENZIALI DI GESTIONE DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 28 marzo 2006, n. 680.

Decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004, deliberazione Giunta regionale n. 112 del 23 febbraio 2006. Approvazione modulistica per attuazione dell'art. 5 del decreto legislativo n. 102/2004

Pag. 3

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 10 aprile 2006, n. 820.

Determinazione n. 680 del 28 marzo 2006. Rettifica modulistica

» 31

DIPARTIMENTO TERRITORIO

DECRETO DEL DIRETTORE 3 marzo 2006, n. 766.

Progemma innovativo in ambito urbano denominato “Contratti di Quartiere II”. Accordo di programma quadro Stato/Regione *Pag.* 37

PARTE I
ATTI DIRIGENZIALI DI GESTIONE
DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 28 marzo 2006, n. 680.

Decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004, deliberazione Giunta regionale n. 112 del 23 febbraio 2006.
Approvazione modulistica per attuazione dell'art. 5 del decreto legislativo n. 102/2004.

IL DIRETTORE VICARIO DEL DIPARTIMENTO

SU PROPOSTA DEL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA

VISTA la L.R. 18/02/2002 , n. 6 concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza e al personale ;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002 , n. 1 concernente : Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale ;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2003, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38;

VISTO l'art. 5 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che prevede gli interventi compensativi per la ripresa dell'attività produttiva a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 23.2.2006 n. 112 concernente: -Approvazione del documento concernente "Procedure generali per l'attivazione degli interventi e disposizioni applicative Decreto Legislativo 29.3.2004, n. 102. Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1 comma 2, lettera i) della legge 7.3.2003, n. 38";

CONSIDERATO che la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 112/2006 prevede, tra l'altro, per l'attuazione degli interventi previsti dal decreto legislativo n. 102/2004, la predisposizione di apposita modulistica approvata con determinazione del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura;

VISTA la modulistica facente parte integrante del presente provvedimento relativa a:

1. Modello di domanda ;
2. Modello nulla osta - Prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, a tasso agevolato;
3. Modello nulla osta - Proroga delle operazioni di credito ai sensi dell'art. 7;
4. Modello nulla osta - agevolazioni previdenziali ai sensi dell'art. 8;
5. Modello 1A;

RITENUTO necessario adottare la sopracitata modulistica facente parte integrante del presente provvedimento;

DISPONE

In conformità alle premesse

Di adottare per l'attuazione dell'art. 5 del decreto legislativo n. 102/2005 la modulistica facente parte integrante del presente provvedimento relativa a:

1. Modello di domanda ;
2. Modello nulla osta - Prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, a tasso agevolato;
3. Modello nulla osta - Proroga delle operazioni di credito ai sensi dell'art. 7;
4. Modello nulla osta - agevolazioni previdenziali ai sensi dell'art. 8;
5. Modello 1A.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bolletino Ufficiale della Regione Lazio.

Il direttore

MAGRINI

Alla Regione Lazio
Area Decentrata Agricoltura

Prot. n. _____

Data _____

**MODELLO DI DOMANDA- DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2004, N. 102
ART. 5 - INTERVENTI COMPENSATIVI**

Imprese agricole di cui all'art. 2135

I sottoscritt _____ nato a _____ il
_____ residente
a _____ Via _____ C.F. _____
_____ Partita I.V.A. _____ iscritto al registro delle imprese della
C.C.I.A.A. di _____ in data _____ al n. _____ telefono
_____, in qualità di **(1)** dell'impresa agricola
_____ a seguito dei danni subiti dall'evento calamitoso
(descrizione) _____ con
indirizzo produttivo **(2)** _____ sita nel Comune di
_____, località _____

I sottoscritt _____ nato a _____

il _____ **quale legale rappresentante del(3)**
con sede legale in Comune di _____ Località _____

CHIEDE

Ai sensi del D.Lgs. 102/04

Art. 5, comma 2° di cui alla **Lettera A (4)**

- contributo in conto capitale fino all'80%** del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente;

Ai sensi dell'Art. 5, comma 2°, di cui alla **Lettera B (4)**

- prestito ad ammortamento quinquennale** per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare, al seguente tasso agevolato:

- 1) 20% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in zone svantaggiate;
- 2) 35% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone;

Nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento, inerenti all'impresa agricola ;(5)

Ai sensi dell'Art. 5, comma 2°, di cui alla **Lettera C (4)**

- proroga delle operazioni di credito agrario**, di cui all'art. 7 del D.Lgs. 102/2004; (6)

Ai sensi dell'Art. 5, comma 2°, di cui alla **Lettera D (4)**

- agevolazioni previdenziali**, di cui all'art. 8 del D.Lgs. 102/2004;

Ai sensi dell'Art. 5, comma 3° (4)

- Concessione di contributi in conto capitale fino al 100% dei costi effettivi per danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte;**

Ai sensi dell'Art. 5, comma 6°

- Interventi a totale carico del Fondo di solidarietà nazionale per il ripristino di infrastrutture connesse all'attività agricola tra cui quelle irrigue e di bonifica;**

Note:

1)Indicare il titolo di possesso (proprietario, affittuario, ecc.);

2) Indicare l'indirizzo produttivo dell'azienda (zootecnico, viticolo ecc.);

3)Cooperativa di raccolta ,lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, Organizzazione dei produttori riconosciuti, Consorzio, Consorzio di Bonifica;

4) *Gli interventi che possono essere richiesti sono quelli che la Giunta regionale, tenuto conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento, nonché delle risorse finanziarie disponibili, ha adottato con la deliberazione la proposta di declaratoria di eccezionalità dell'evento calamitoso.*

5) *la concessione del prestito ad ammortamento quinquennale di cui all'art. 5 comma 2 lett. b) è subordinata alla presenza di eventuali maggiori esigenze di spesa di esercizio conseguenti al danno per l'anno in cui si è verificato l'evento e per quello successivo . Le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento, inerenti all'impresa agricola da comprendere nell'ammontare del prestito quinquennale, devono essere certificate dall'Istituto di credito che attesta il mancato pagamento.*

6) *le rate da prorogare ai sensi dell'art.7 del D.Legs. n. 102/2004, devono essere certificate dall'Istituto di credito che attesta il mancato pagamento.*

Quadro A Dichiarazione danni alle produzioni

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ consapevole delle sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità degli atti e uso di atti falsi decadrà dai benefici eventualmente concessi,

dichiara:

che l'evento _____ del _____ :

- _____ ha interessato l'azienda agricola ricadente nelle località oggetto di delimitazione approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. _____ del _____ e che la superficie totale aziendale è così ripartita;

(quadro 1)

COLTURA	FOGLIO CATASTALE	PARTICELLE	COMUNE	SAU TOTALE Ha	SAU IRRIGUA Ha	SAU ASCIUTTA Ha
TOTALE						

- _____ è stato riconosciuto eccezionale da parte del Mi.P.A.F con D.M. del _____ pubblicato sulla G.U. n. del _____ ;
- _____ ha danneggiato le sotto elencate colture, determinando una riduzione della produzione lorda vendibile del _____ %, calcolata secondo i criteri previsti al punto 11.3.2 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo :

(quadro 2)

COLTURA	SAU. Ha	SAU DANNEGGIATA Ha	FOGLIO CATASTA LE	PARTICELLE	COMUNE	NOTE

Che l'azienda ricade:

in territorio svantaggiato ; in altre zone ;

(quadro 5)

COLTURA	MAGGIORI SPESE	IMPORTO

Che la produzione lorda vendibile riferita agli anni _____ ammonta complessivamente a Euro _____

così come calcolata nel l'allegato n.1;

Che il danno è stato calcolato nel rispetto delle "Procedure generali per l'attivazione degli interventi e disposizioni applicative" Decreto legislativo n. 102 del 29.3.2004 approvate con D.G.R n. _____ del _____ pubblicata sul B.U.R n. _____ del _____ ed ammonta ad Euro _____

Data _____

firma _____

Allegato 1**Produzione Lorda Vendibile Aziendale Anno _____**

Coltura	S.A.U.	Produzione media (*)	Prezzo Medio (*)	Totale
			Totale	

Produzione Lorda Vendibile Aziendale Anno _____

Coltura	S.A.U.	Produzione Media	Prezzo Medio	Totale
			Totale	

Produzione Lorda Vendibile Aziendale Anno _____

Coltura	S.A.U.	Produzione Media	Prezzo Medio	Totale
			Totale	

(*) I valori delle produzioni medie ed i prezzi medi sono disponibili presso le Aree Decentrate
Agricoltura competenti per territorio

Modalità di compilazione dell'allegato 2.

Nella colonna 1 vanno inserite tutte le colture praticate in azienda. Devono essere indicate anche le colture praticate in province diverse da quella di presentazione della domanda. Nel qual caso indicare a fianco delle colture nella colonna 1 la sigla della provincia.

Nella colonna 2 vanno indicate le superfici (SAU) relative a ciascuna coltura inserendo i valori in ettari e are, separati tramite virgola (es. un appezzamento di 16300 mq. Sarà indicato in tabella come Ha 1,63).

Per la compilazione della colonna 3 e della colonna 5, relative alla produzione unitaria e al prezzo unitario, si dovrà fare riferimento ai valori medi 1 ottenuti dalla somma dei rispettivi valori indicati nelle tabelle dell'allegato 1 diviso 3.

I valori della colonna 4 sono dati dal prodotto dei valori della colonna 2 con quelli della colonna 3 mentre i valori ordinari della colonna 6 sono dati dal prodotto della produzione totale (colonna 4) con il prezzo unitario (colonna 5).

Nella colonna 7 indicare la quantità effettiva di prodotto ottenuto nell'anno in cui si è verificato l'evento.

Nella colonna 8 indicare i valori medi provinciali, disponibili presso le Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio;

Nella colonna 9 indicare il prodotto dei valori della produzione ottenuta nell'anno dell'evento (colonna 7) per il relativo prezzo medio unitario (colonna 8). I prezzi medi sono disponibili presso l'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio.

Nella colonna 10 indicare l'eventuale valore del prodotto assicurato che deve essere detratto dal valore ordinario (colonna 6).

Il valore del danno (colonna 11) quindi sarà dato dalla differenza tra il valore ordinario (colonna 6) il valore della produzione ottenuta (colonna 9) al quale va sommata l'eventuale produzione assicurata ($6 - [9 + 10]$).

In questo modo la percentuale del danno (colonna 12) che deve essere superiore al 20% (per le zone svantaggiate) o del 30% (per le altre zone), non è altro che il rapporto tra il valore del danno effettivo (colonna 11) e il valore ordinario (colonna 6) moltiplicato per 100. Ai fini dell'ammissibilità agli interventi compensativi la percentuale di danno totale (totale colonna 12) deve risultare non inferiore al 20% qualora l'azienda ricada in zona svantaggiata e non inferiore al 30% qualora ricada nelle altre zone. Tale percentuale e il rapporto tra il valore totale della colonna 11 / colonna 6 moltiplicato cento.

N.B. Il rapporto percentuale derivante tra il valore della colonna 6 e il valore della colonna 11 deve essere compatibile con le stime di danno risultanti dai rilievi degli uffici istruttori nella fase di delimitazione del territorio approvate con la proposta di declaratoria dalla Giunta regionale, ed a queste ragguagliate nel caso risultino superiori. Appare opportuno precisare che gli interventi compensativi si attuano in presenza di danni con incidenza sulla produzione lorda vendibile aziendale non inferiore al 20% (zone svantaggiate) o 30% (altre zone).

Quadro b Dichiarazione dei danni a carico delle strutture e scorte

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ consapevole delle sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità degli atti e uso di atti falsi decadrà dai benefici eventualmente concessi,

dichiara:

che l'evento _____ del _____ :

- _____ ha interessato l'azienda ricadente nelle località oggetto di delimitazione approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. _____ del _____ ;
- _____ è stato riconosciuto eccezionale da parte del Mi.P.A.F con D.M. del _____ pubblicato sulla G.U. n. del _____ ;
- _____ ha interessato le strutture e le scorte e i relativi danni richiedono interventi di ripristino secondo lo schema sotto riportato che incidono sulla P.L.V. compresa quella zootecnica dove presente nella misura del _____ %

(quadro 1)

Descrizione	Mq	Spesa preventivata
A) strutture danneggiate		
Terreni non ripristinabili		
Terreni ripristinabili		
Fabbricati e altri manufatti rurali		
Strade poderali e canali di scolo aziendali		
Piantagioni arboree da frutto		
B) scorte danneggiate	N/QI	
Scorte vive		
Scorte morte		
Macchine e attrezzi		
	TOTALE	

Che l'azienda ricade:

in territorio svantaggiato ; in altre zone ;

Dichiara altresì che al verificarsi dell'evento l'azienda od organismo collettivo disponeva delle seguenti scorte o prodotto agricolo stoccato e conservato:

(quadro 2)

Scorte (Descrizione)	QI/N
Scorte vive:	
Scorte morte:	
Macchine e attrezzi	

Totale

Che il danno è stato calcolato nel rispetto delle " Procedure generali per l'attivazione degli interventi e disposizioni applicative" Decreto legislativo n. 102 del 29.3.2004 ,approvate con D.G.R n. del pubblicata sul B.U.R n. del ed ammonta ad Euro

Data

firma

Quadro C Dichiarazione dei danni a carico delle infrastrutture connesse all'attività agricola
(strade interpoderali, acquedotti rurali, opere irrigue e di bonifica canali di scolo, valloni ecc.)

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ consapevole delle sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità degli atti e uso di atti falsi decadrà dai benefici eventualmente concessi,

dichiara:

1. che l'evento _____ del _____ la cui proposta di declaratoria è stata approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. _____ del _____ ;
2. è stato riconosciuto eccezionale da parte del Mi.P.A.F con D.M. del _____ pubblicato sulla G.U. n. del _____ ;
3. ha interessato le infrastrutture connesse all'attività agricola (strade interpoderali, acquedotti rurali, opere irrigue e di bonifica canali di scolo, valloni ecc.) e i relativi danni richiedono interventi di ripristino secondo lo schema sotto riportato:

(quadro 1)

Descrizione	Mt.	Spesa preventivata
Strade interpoderali		
Acquedotti rurali		
Opere irrigue		
Opere di bonifica		
Canali di scolo		
Valloni		
Altro		

Che i danni per il ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola (strade interpoderali, acquedotti rurali, opere irrigue e di bonifica canali di scolo, valloni ecc.) sono stati calcolati nel rispetto delle "Procedure generali per l'attivazione degli interventi e disposizioni applicative" Decreto legislativo n. 102 del 29.3.2004, approvate con D.G.R n. _____ del _____ pubblicata sul B.U.R n. _____ del _____ ed ammontano ad Euro _____

Data _____

firma _____

Dichiara inoltre:

1. di aver preso atto delle condizioni che regolano la corresponsione degli indennizzi,
2. di essere pienamente a conoscenza delle normative che regolano gli interventi sul Fondo di solidarietà Nazionale;
3. che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni , agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
4. di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
5. di accettare qualsiasi determinazione della Regione in ordine alla eventuale limitazione dei benefici concedibili per carenza di fondi;
6. di essere a conoscenza che la concessione degli interventi richiesti è subordinata alla decisione della Commissione Europea relativa al riconoscimento di eccezionalità dell'evento ;
7. di allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
8. di allegare le visure catastali recenti (antecedenti non oltre i sei mesi) o autocertificazione;
9. di allegare planimetrie catastali in scala 1:2000;
10. di allegare titoli di proprietà e/o di possesso dei terreni colpiti dall'evento calamitoso;
11. di allegare la documentazione contabile e fiscale (fatture, Modello Unico, Modello Iva) probante le produzioni ottenute nell'anno in cui si è verificato l'evento;
12. di allegare il certificato degli Istituti di credito per le rate di prestiti e mutui in scadenza nei dodici mesi successivi all'evento calamitoso, attestante il mancato pagamento; (art. 5 comma 2, lett. b)
13. relazione relativa alle maggiori esigenze di spesa di esercizio da sostenere, conseguenti al danno;
14. di allegare il certificato degli istituti di credito per le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario in scadenza nei dodici mesi successivi all'evento calamitoso, attestante il mancato pagamento; (art. 5 comma 2 lett. c)
15. di allegare - per l'azienda zootecnica - la documentazione probante la produzione lorda vendibile del triennio precedente;
16. di allegare per i danni alle strutture aziendali relazione tecnico economica ed elaborati progettuali delle opere oggetto di ripristino;
17. di allegare computo metrico estimativo analitico sulla base dei prezziari regionali;

18. di allegare assenso della proprietà delle strutture e/o dei terreni danneggiati ad eseguire gli interventi necessari e funzionali alle azioni di ripristino;
19. di allegare consuntivo di spesa e fatture quietanzate nel caso di lavori già eseguiti;
20. di allegare concessioni od autorizzazioni relative ai lavori da effettuare secondo la vigente normativa in materia edilizia ambientale ovvero, in attesa delle stesse, dichiarazione inizio lavori o copia della richiesta inoltrata alle competenti Amministrazioni;
21. di allegare per i danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola relazione tecnico economica ed elaborati progettuali delle opere oggetto di ripristino;
22. di allegare computo metrico estimativo analitico sulla base dei prezziari regionali;
23. di allegare concessioni od autorizzazioni relative ai lavori da effettuare secondo la vigente normativa in materia edilizia ambientale ovvero, in attesa delle stesse, dichiarazione inizio lavori o copia della richiesta inoltrata alle competenti Amministrazioni;

Data

firma

Di autorizzare la Regione Lazio al trattamento dei dati personali ai sensi del D Lgs. n. 196/2003.

Data

Firma

Nota esplicativa per la compilazione del modello di domanda:

Quadro A Dichiarazione danni alle produzioni

Sul *quadro 1* riportare i dati colturali relativi a tutta l'azienda.

Sul *quadro 2* riportare:

- i dati relativi alle colture danneggiate, indicate sugli appositi mod. 1A allegati alla deliberazione della Giunta regionale di declaratoria dell'evento eccezionale;
- separatamente la stessa coltura danneggiata ricadente su più fogli catastali delimitati ;

Sul *quadro 4* riportare le spese non sostenute per cure colturali e di raccolta relativamente alle superfici delle colture aziendali danneggiate indicate sugli appositi mod. 1A allegati alla deliberazione della Giunta regionale di declaratoria dell'evento eccezionale;

Sul *quadro 5* riportare le maggiori spese sostenute relativamente alle superfici delle colture aziendali danneggiate indicate sugli appositi mod. 1A allegati alla deliberazione della Giunta regionale di declaratoria dell'evento eccezionale;

L'allegato 1 del presente modello di domanda riporta i quadri necessari per il calcolo dei valori medi rese e prezzi della produzione lorda vendibile ordinaria aziendale relativa ai tre anni precedenti il verificarsi dell'evento calamitoso. Su ogni quadro riportare le colture praticate nell'anno di riferimento, le relative superfici investite, moltiplicate per le rispettive rese medie per i relativi prezzi medi. Le rese medie e i prezzi medi sono disponibili presso le Aree Decentrate dell'Agricoltura competenti per territorio.

Per il calcolo dell'entità del danno utilizzare il mod. "allegato 2". Occorre calcolare l'incidenza del danno sulla coltura come da mod. "allegato 2". La relativa incidenza del danno deve essere compatibile con le stime di danno risultanti dai rilievi degli uffici istruttori nella fase di delimitazione del territorio approvate con la proposta declaratoria della Giunta regionale, ed a queste ragguagliate nel caso risultino superiori.

Nel caso in cui la superficie di una coltura aziendale risulti delimitata parzialmente, il calcolo dell'incidenza del danno va effettuato rapportando la superficie danneggiata con la rispettiva produzione lorda vendibile media del precedente triennio. Il risultato ottenuto va rapportato con l'intera produzione lorda vendibile media aziendale del triennio precedente.

Qualora la coltura danneggiata nell'anno dell'evento, per le esigenze di rotazione agraria, non risulti presente nel triennio precedente il calcolo dell'incidenza del danno si effettua nel modo seguente:

moltiplicando la superficie relativa alla coltura danneggiata per i prezzi medi e le rese medie della stessa riferiti al triennio precedente. Tali dati sono disponibili presso le Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio. Il risultato ottenuto diviso tre meno la produzione ottenuta della coltura danneggiata dall'evento corrisponde all'ammontare del danno della coltura stessa. L'incidenza del

danno si ottiene rapportando l'importo del danno alla coltura sulla media della produzione lorda vendibile aziendale del triennio precedente.

Quadro b Dichiarazione dei danni a carico delle strutture e scorte

Questo quadro deve essere compilato qualora si riscontrino danni alle strutture. Nel quadro 1 al punto "A) *Strutture danneggiate*", vanno descritte le strutture danneggiate, i relativi metri quadrati e la spesa preventivata utilizzando per il computo metrico, prezzi unitari, che non possono comunque essere superiori a quelli determinati dal prezziario regionale.

Nel punto "B) *Scorte danneggiate*", vanno invece inseriti i quintali o il numero di scorte vive e scorte morte danneggiate ed il relativo valore di spesa.

L'intervento di cui all'art. 5 comma 3 "danni alle strutture aziendali" si attiva quando l'incidenza della spesa di ripristino è superiore al 20% (aree svantaggiate) e al 30% (altre aree) della media triennale della produzione lorda vendibile aziendale compresa quella zootecnica.

REGIONE LAZIO
DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE
DIREZIONE REGIONALE
AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI

Prot. n.
Data

Spett.

Spett. Istituto di Credito

Spett. Direzione Regionale Agricoltura
Area D03
Via R. Raimondi Garibaldi, 7
00145 ROMA

Oggetto: Nulla osta - Decreto legislativo n.102 del 29.3.2004
Art. 5 comma 2 lett. b). Prestito ad ammortamento quinquennale.
Importo di Euro
Evento: del .

IL Dirigente dell'Area Decentrata Agricoltura di

VISTA la domanda presentata in data ed acquisita al prot. n del Sig.
nato a il e residente in Via Tel. n.
cod. fisc. Partita IVA C.C.I.A.A. n. con qualifica di
dell'azienda agricola di cui è sita nel comune di loc.
rappresentata al NCT al foglio particelle intesa ad ottenere i benefici di cui all'art. 5
comma 2 lett. b) del Decreto legislativo n.102 del 29.3.2004 - Prestito ad ammortamento
quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per
l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:

- 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in zone svantaggiate;
- 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone;

nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola;

VISTE le "Procedure generali per l'attivazione degli interventi e disposizioni applicative" Decreto legislativo n.102 del 29.3.2004, approvate con D.G.R. n. del pubblicata sul B.U.R. n. del ;

RILEVATA la declaratoria d'eccezionalità dell'evento riconosciuta con D.M. del , pubblicato sulla G.U. n. del ;

ACCERTATO che l'azienda di cui sopra:

- ricade nella zona delimitata con D.G.R. n. del di cui al foglio n. particelle n. ;
- ricade altresì in zona svantaggiata 1 in altra zona 1;
- ha una superficie agricola utilizzata pari a Ha ;
- ha subito danni alle seguenti colture:

Comune	Foglio	Particelle	Coltura	SAU	SAU Danneggiata	% del danno subito

- ha subito danni alla produzione apistica:

N. Arnie	Produzione Totale	Prod. Danneggiata	% del danno subito

- ha subito un danno totale pari al % della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente esclusa quella zootecnica;

CONSIDERATO la non sussistenza dell'assicurazione contro il rischio;

VISTA la non sussistenza di cumulo con altri interventi comunitari, statali regionali o di altri enti pubblici;

ACCERTATO che l'azienda:

- per favorire la ripresa economica, a seguito dell'evento calamitoso, deve fronteggiare maggiori spese di esercizio;
- ha rate in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola, pari ad Euro , relative ad operazioni di credito agrario poste in essere anteriormente all'evento stesso;

CONSIDERATO che al prestito ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio, previsto dall'art. 5 comma 2, lettera b) del Decreto legislativo n.102 del 29.3.2004, sia da attribuire il valore di Euro come di seguito specificato:

Colture danneggiate	Superficie danneggiata Ha	Parametro	Importo
Totale Euro			
Istituto di Credito	Data concessione mutuo	Data scadenza rata	Importo rata
Totale rate in scadenza Euro			
Totale complessivo Euro			

CONSIDERATO che la spesa per l'attuazione degli interventi previsti dal Decreto legislativo n.102 del 29.3.2004 ha superato i limiti dell'assegnazione disposta dal Mi.P.A.F. con D.M. n. del , gli importi calcolati per ogni intervento sono stati ridotti percentualmente nei limiti delle disponibilità assegnate;

CONSIDERATO che l'istituto bancario prescelto è;

DICHIARA CHE NULLA OSTA

- Ai sensi dell'art. 5 comma 2 lettera b) del Decreto legislativo n.102 del 29.3.2004, alla concessione a favore dell'azienda del prestito ad ammortamento quinquennale al tasso agevolato per l'importo complessivo di Euro , da destinare unicamente per le esigenze di esercizio aziendale per l'anno in cui si è verificato l'evento e quello successivo;
- La somma complessiva di Euro per il pagamento delle rate in scadenza in conto interessi - pari al 20% ¹ o al 35% ¹ del tasso agevolato - per il prestito di cui sopra , è stata impegnata con determinazione del Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale n. del e graverà sul capitolo del bilancio regionale n. esercizio finanziario ;
- L'erogazione da parte dell'Istituto bancario prescelto dovrà avvenire entro centoventi giorni dalla data di emissione del presente nulla osta.

RILEVATA la declaratoria d'eccezionalità dell'evento riconosciuta con D.M. del , pubblicato sulla G.U. n. del ;

ACCERTATO che il beneficio di cui all'art. 5 comma 2 lett. c) del Decreto Legislativo n.102 del 29.3.2004 –Agevolazioni previdenziali – è stato previsto, tra gli interventi da riconoscere, nella proposta di declaratoria di eccezionalità dell'evento calamitoso D.G.R. n. del ;

ACCERTATO altresì che l'azienda di cui sopra:

- ricade nella zona delimitata con D.G.R. n. del di cui al foglio n. particelle n. ;
- ha una superficie agricola utilizzata pari a Ha ;
- ha subito un danno totale pari al % della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente esclusa quella zootecnica;

VISTA la non sussistenza di cumulo con altri interventi comunitari, statali regionali o di altri enti pubblici;

ACCERTATO che l'azienda ha rate prorogabili, per un totale di Euro la cui scadenza è la seguente:

Istituto di Credito	N. Finanziamento	Scadenza Originaria	Rata	Scadenza Finale	Rata	Importo
Totale complessivo Euro						

CONSIDERATO che la spesa per l'attuazione degli interventi previsti dal Decreto legislativo n.102 del 29.3.2004 ha superato i limiti dell'assegnazione disposta dal Mi.P.A.F. con D.M. n. del , gli importi calcolati per ogni intervento sono stati ridotti percentualmente nei limiti delle disponibilità assegnate;

DICHIARA CHE NULLA OSTA

- Ai sensi dell'art. 5 comma 2 lettera c) del Decreto legislativo n.102 del 29.3.2004, alla concessione a favore dell'azienda sono prorogate le rate per un totale di Euro la cui scadenza è la seguente:

Istituto di Credito	N. Finanziamento	Scadenza Originaria	Rata	Scadenza Finale	Rata	Importo
Totale complessivo Euro						

per l'evento del .

- La somma del concorso nel pagamento degli interessi per le rate prorogate, è stata impegnata con determinazione del Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale n. del e graverà sul capitolo del bilancio regionale n. esercizio finanziario .

REGIONE LAZIO
DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE
DIREZIONE REGIONALE
AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI

Prot. n.
Data

Spett. INPS

Spett. Direzione Regionale Agricoltura
Area D03
Via R. Raimondi Garibaldi, 7
00145 ROMA

Oggetto: Dichiarazione - Decreto legislativo n.102 del 29.3.2004
Art. 5 comma 2 lett. d). Agevolazioni previdenziali.
Evento: del .

IL Dirigente dell'Area Decentrata Agricoltura di

VISTA la domanda presentata in data ed acquisita al prot. n del Sig.
nato a il e residente in Via Tel. n.
cod. fisc. Partita IVA C.C.I.A.A. n. con qualifica di
dell'azienda agricola di cui è sita nel comune di loc.
rappresentata al NCT al foglio particelle intesa ad ottenere i benefici di cui all'art. 5
comma 2 lett. d) del Decreto legislativo n.102 del 29.3.2004 – Agevolazioni previdenziali -

VISTE le "Procedure generali per l'attivazione degli interventi e disposizioni applicative" Decreto
legislativo n.102 del 29.3.2004, approvate con D.G.R. n. 112 del 23.2.2006 pubblicata sul
B.U.R. n. del ;

RILEVATA la declaratoria d'eccezionalità dell'evento riconosciuta con D.M. del , pubblicato
sulla G.U. n. del ;

ACCERTATO che il beneficio di cui all'art. 5 comma 2 lett.d) del Decreto Legislativo n.102 del
29.3.2004 –Agevolazioni previdenziali – è stato previsto, tra gli interventi da riconoscere, nella
proposta di declaratoria di eccezionalità dell'evento calamitoso D.G.R. n. del ;

ACCERTATO altresì che l'azienda di cui sopra:

- ricade nella zona delimitata con D.G.R. n. del di cui al foglio n. particelle
n. ;
- risulta iscritta nella gestione previdenziale al n. ;
- ricade altresì in zona svantaggiata 1 in altra zona 1;
- ha una superficie agricola utilizzata pari a Ha ;

- ha subito danni alle seguenti colture:

Comune	Foglio	Particelle	Coltura	SAU	SAU Danneggiata	% del danno subito

- ha subito danni alla produzione apistica:

N. Arnie	Produzione Totale	Prod. Danneggiata	% del danno subito

- ha subito un danno totale pari al % della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente esclusa quella zootecnica;

VISTA la non sussistenza di cumulo con altri interventi comunitari, statali regionali o di altri enti pubblici;

DICHIARA CHE

L'azienda ricade nel territorio delimitato con D.G.R. n. del e che ha subito un danno non inferiore al 20% (zone svantaggiate) - al 30 % (altre zone) della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 10 aprile 2006, n. 820.

Determinazione n. 680 del 28 marzo 2006. Rettifica modulistica.

IL DIRETTORE VICARIO DEL DIPARTIMENTO

SU PROPOSTA DEL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA

VISTA la L.R. 18/02/2002 , n. 6 concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza e al personale ;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002 , n. 1 concernente : Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale ;

VISTA la Determinazione n. C0680 del 28.3.2006 concernente: Decreto legislativo n. 102 del 29.3.2004. D.G.R. n. 112 del 23.2.2006. Approvazione modulistica per attuazione dell'art. 5 del Decreto legislativo n.102/2004.

ACCERTATO che il "Modello nulla osta - Prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, a tasso agevolato" ed il "Modello nulla osta - Proroga delle operazioni di credito ai sensi dell'art. 7", allegati facenti parte integrante della Determinazione n. C0680 del 28.3.2006 riportano alcuni errori di stampa;

RITENUTO necessario rettificare la Determinazione n.C0680 del 28.3.2006 sostituendo il "Modello nulla osta - Prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, a tasso agevolato" ed il "Modello nulla osta - Proroga delle operazioni di credito ai sensi dell'art. 7" allegati facente parte integrante della stessa Determinazione con i modelli allegati facenti parte integrante del presente provvedimento;

DETERMINA

In conformità con le premesse:

di rettificare la Determinazione n.C0680 del 28.3.2006 sostituendo il "Modello nulla osta - Prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, a tasso agevolato" ed il "Modello nulla osta - Proroga delle operazioni di credito ai sensi dell'art. 7" allegati facente parte integrante della stessa Determinazione con i modelli allegati facenti parte integrante del presente.

Il direttore

MAGRINI

REGIONE LAZIO
DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE
DIREZIONE REGIONALE
AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI

Prot. n.
Data

Spett.

Spett. Istituto di Credito

Spett. Direzione Regionale Agricoltura
Area D03
Via R. Raimondi Garibaldi, 7
00145 ROMA

Oggetto: Nulla osta - Decreto legislativo n.102 del 29.3.2004
Art. 5 comma 2 lett. b). Prestito ad ammortamento quinquennale.
Importo di Euro
Evento: del .

IL Dirigente dell'Area Decentrata Agricoltura di

VISTA la domanda presentata in data ed acquisita al prot. n del Sig.
nato a il e residente in Via Tel. n.
cod. fisc. Partita IVA C.C.I.A.A. n. con qualifica di
dell'azienda agricola di cui è sita nel comune di loc.
rappresentata al NCT al foglio particelle intesa ad ottenere i benefici di cui all'art. 5
comma 2 lett. b) del Decreto legislativo n.102 del 29.3.2004 - Prestito ad ammortamento
quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per
l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:

- 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in zone svantaggiate;
- 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone;

nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola;

VISTE le "Procedure generali per l'attivazione degli interventi e disposizioni applicative" Decreto legislativo n.102 del 29.3.2004, approvate con D.G.R. n. del pubblicata sul B.U.R. n. del ;

RILEVATA la declaratoria d'eccezionalità dell'evento riconosciuta con D.M. del , pubblicato sulla G.U. n. del ;

ACCERTATO che l'azienda di cui sopra:

- ricade nella zona delimitata con D.G.R. n. del di cui al foglio n. particelle n. ;
- ricade altresì in zona svantaggiata í in altra zona í;
- ha una superficie agricola utilizzata pari a Ha ;
- ha subito danni alle seguenti colture:

Comune	Foglio	Particelle	Coltura	SAU	SAU Danneggiata	% del danno subito

- ha subito danni alla produzione apistica:

N. Arnie	Produzione Totale	Prod. Danneggiata	% del danno subito

- ha subito un danno totale pari al % della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente esclusa quella zootecnica;

CONSIDERATO la non sussistenza dell'assicurazione contro il rischio ;

VISTA la non sussistenza di cumulo con altri interventi comunitari, statali regionali o di altri enti pubblici;

ACCERTATO che l'azienda:

- per favorire la ripresa economica, a seguito dell'evento calamitoso, deve fronteggiare maggiori spese di esercizio;
- ha rate in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola, pari ad Euro , relative ad operazioni di credito agrario poste in essere anteriormente all'evento stesso;

CONSIDERATO che al prestito ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio, previsto dall'art. 5 comma 2, lettera b) del Decreto legislativo n.102 del 29.3.2004, sia da attribuire il valore di Euro come di seguito specificato:

Colture danneggiate	Superficie danneggiata Ha	Parametro	Importo
Totale Euro			
Istituto di Credito	Data concessione mutuo	Data scadenza rata	Importo rata
Totale rate in scadenza Euro			
Totale complessivo Euro			

CONSIDERATO che la spesa per l'attuazione degli interventi previsti dal Decreto legislativo n.102 del 29.3.2004 ha superato i limiti dell'assegnazione disposta dal Mi.P.A.F. con D.M. n. del , gli importi calcolati per ogni intervento sono stati ridotti percentualmente nei limiti delle disponibilità assegnate;

CONSIDERATO che l'istituto bancario prescelto è ;

DICHIARA CHE NULLA OSTA

- Ai sensi dell'art. 5 comma 2 lettera b) del Decreto legislativo n.102 del 29.3.2004, alla concessione a favore dell'azienda del prestito ad ammortamento quinquennale al tasso agevolato per l'importo complessivo di Euro , da destinare unicamente per le esigenze di esercizio aziendale per l'anno in cui si è verificato l'evento e quello successivo;
- La somma complessiva di Euro per il pagamento delle rate in scadenza in conto interessi - per il prestito di cui sopra , è stata impegnata con determinazione del Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale n. del e graverà sul capitolo del bilancio regionale n. esercizio finanziario ;
- L'erogazione da parte dell'Istituto bancario prescelto dovrà avvenire entro centoventi giorni dalla data di emissione del presente nulla osta.

REGIONE LAZIO
DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE
DIREZIONE REGIONALE
AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI

Prot. n.
Data

Spett.

Spett. Istituto di Credito

Spett. Direzione Regionale Agricoltura
Area D03
Via R. Raimondi Garibaldi, 7
00145 ROMA

Oggetto: Nulla osta - Decreto legislativo n.102 del 29.3.2004
Art. 5 comma 2 lett. c). Proroga delle operazioni di credito
agrario, di cui all'articolo 7.
Importo complessivo rate Euro scadenze rate:
Evento: del .

IL Dirigente dell'Area Decentrata Agricoltura di

VISTA la domanda presentata in data ed acquisita al prot. n del Sig.
nato a il e residente in Via Tel. n.
cod. fisc. Partita IVA C.C.I.A.A. n. con qualifica di
dell'azienda agricola di cui è sita nel comune di loc.
rappresentata al NCT al foglio particelle intesa ad ottenere i benefici di cui all'art. 5
comma 2 lett. c) del Decreto legislativo n.102 del 29.3.2004 – Proroga delle operazioni di credito
agrario, di cui all'articolo 7 comma 1;

VISTO l'art. 7 comma 1 del Decreto legislativo n.102 del 29.3.2004 riguardante: "Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, sono prorogate, fino all'erogazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), per una sola volta e per non più di 24 mesi, con i privilegi previsti dalla legislazione in materia, le scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario effettuate dalle imprese agricole di cui articolo 5, comma 1. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi";

VISTE le "Procedure generali per l'attivazione degli interventi e disposizioni applicative" Decreto legislativo n.102 del 29.3.2004, approvate con D.G.R. n. del pubblicata sul B.U.R. n. del ;

RILEVATA la declaratoria d'eccezionalità dell'evento riconosciuta con D.M. del , pubblicato sulla G.U. n. del ;

ACCERTATO che l'azienda di cui sopra:

- ricade nella zona delimitata con D.G.R. n. del di cui al foglio n. particelle n. ;
- ricade altresì in zona svantaggiata 1 in altra zona 1;
- ha una superficie agricola utilizzata pari a Ha ;
- ha subito un danno totale pari al % della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente esclusa quella zootecnica;

VISTA la non sussistenza di cumulo con altri interventi comunitari, statali regionali o di altri enti pubblici;

ACCERTATO che l'azienda ha rate prorogabili, per un totale di Euro la cui scadenza è la seguente:

Istituto di Credito	N. Finanziamento	Scadenza Originaria	Rata	Scadenza Finale	Rata	Importo
Totale complessivo Euro						

CONSIDERATO che la spesa per l'attuazione degli interventi previsti dal Decreto legislativo n.102 del 29.3.2004 ha superato i limiti dell'assegnazione disposta dal Mi.P.A.F. con D.M. n. del , gli importi calcolati per ogni intervento sono stati ridotti percentualmente nei limiti delle disponibilità assegnate;

DICHIARA CHE NULLA OSTA

- Ai sensi dell'art. 5 comma 2 lettera c) del Decreto legislativo n.102 del 29.3.2004, alla concessione a favore dell'azienda della proroga delle sottoelencate rate per un totale di Euro la cui scadenza è la seguente:

Istituto di Credito	N. Finanziamento	Scadenza Originaria	Rata	Scadenza Finale	Rata	Importo
Totale complessivo Euro						

per l'evento del .

- La somma complessiva pari ad Euro quale concorso nel pagamento degli interessi per le rate prorogate, è stata impegnata con determinazione del Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale n. del e graverà sul capitolo del bilancio regionale n. esercizio finanziario
- La concessione della proroga delle rate da parte dell'Istituto bancario dovrà avvenire entro centoventi giorni dalla data di emissione del presente nulla osta.

DIPARTIMENTO TERRITORIO

DECRETO DEL DIRETTORE 3 marzo 2006, n. 766.

Programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratti di Quartiere II”. Accordo di programma quadro Stato/Regione.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s. m;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 06 settembre 2002;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 10 giugno 2005, n.557

PREMESSO che la legge 8 febbraio 2001, n. 21 che, all’art. 4, comma 1°, prevede che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti promuova un programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratti di Quartiere II”, finalizzato prioritariamente ad incrementare con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città a più forte disagio abitativo ed occupazionale attivando, al tempo stesso, misure e interventi volti a favorire l’occupazione, l’integrazione sociale e l’offerta abitativa;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 20 giugno 2003, n. 574 con la quale è stata data adesione ai programmi innovativi in ambito urbano denominati “Contratti di Quartiere II”

VISTA la D.G.R.L. 26 settembre 2003, n. 922 che approva il bando di gara per la realizzazione nella Regione Lazio di programmi denominati “Contratti di Quartiere II”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 13 dicembre 2005 n. 1107 con la quale è stato approvato lo schema dell’Accordo di Programma Quadro tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Lazio, per la definizione delle procedure di attuazione dei programmi in argomento;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 13 dicembre 2005 n. 1107 che autorizza il Direttore del Dipartimento Territorio alla stipula di detto Accordo;

VISTO l’Accordo di Programma Quadro in data 27 gennaio 2006 n. 386/B/2006 tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Lazio

VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02 febbraio 2006 prot. n. 223/A/06 con la quale, a seguito di rilievo da parte dell’Ufficio centrale del Bilancio presso il Ministero, era necessario procedere alla modifica degli art.5 e 6 di detto Accordo;

VISTA la nota del Direttore del Dipartimento Territorio dell’8 febbraio 2006 n.280/2/01 di accoglimento delle succitate correzioni;

DECRETA

Di approvare l'Accordo di Programma Quadro, per la definizione delle procedure di attuazione riferite al programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di Quartiere II" tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Lazio, così come sottoscritto in data 27 gennaio 2006 prot. n. 386/B/2006 e successive modifiche (allegati 1, 2 e 3).

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il presente decreto sarà pubblicato, unitamente agli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Roma, addì 3 marzo 2006

Il direttore

DE FILIPPIS



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE E LE POLITICHE URBANE ED ABITATIVE



REGIONE LAZIO

ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI E POLITICA DELLA CASA
DIPARTIMENTO TERRITORIO
DIREZIONE REGIONALE PIANI E PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE

Prot. n. 386/B/2006

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SPERIMENTALI NEL SETTORE
DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE ED ANNESSE URBANIZZAZIONI DA REALIZZARE
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO
DENOMINATO "CONTRATTI DI QUARTIERE II"**

(ai sensi dell'articolo 6, comma 3°, del Bando di gara allegato al D.M. 30 dicembre 2002 e successive modificazioni e dell'art. 8 del Bando regionale approvato con D.G.R.L. 26 settembre 2003 pubblicato sul S. O. n. 4 al B.U.R.L 10 ottobre 2003, n. 28)

- E' anno duemilasei il giorno ventisette del mese di gennaio, in Roma, nella sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative

tra

la Regione Lazio (C.F. 80143490581) nella persona del Direttore Regionale del Dipartimento Territorio Dott. Raniero Vincenzo De Filippis, a ciò autorizzato con Deliberazione di Giunta Regionale 13 dicembre 2005 n. 1107

e

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative (C.F. 80218070581), rappresentato dal Dott. Ing. Michele Colistro in qualità di Direttore generale nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 ottobre 2002, registrato alla Corte dei Conti il 27 novembre 2002, registro 13 foglio n. 23, e con D.M. n. 701 del 4 agosto 2004, registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 22 settembre 2004, al n. 1466.

PREMESSO CHE

- l'articolo 54 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali individua, tra le funzioni mantenute allo Stato, quelle relative alla promozione di programmi innovativi in ambito urbano;
- l'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha autorizzato, tra l'altro, un limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi (euro 41.316.552,00) per l'anno 2002 per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- l'articolo 4, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, ha previsto che il Ministero dei Lavori Pubblici promuova, coordinandolo con programmi di altre amministrazioni dello Stato già dotati di autonomi finanziamenti, un programma innovativo in ambito urbano finalizzato prioritariamente ad incrementare, con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di Comuni e città a più forte disagio abitativo ed occupazionale e che preveda, al contempo, misure ed interventi per incrementare l'occupazione, per favorire l'integrazione sociale e l'adeguamento dell'offerta abitativa;
- l'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ha istituito il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti disponendo la contemporanea soppressione dei Ministeri dei Lavori Pubblici e dei Trasporti e Navigazione;
- con decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, è stata dettata la riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prevedendo, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici, l'istituzione della Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative;
- l'articolo 2 del decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2522, registrato alla Corte dei Conti l'11 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 199, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142, del 12 luglio 2002, ha individuato le risorse finanziarie destinate all'attuazione di un programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di Quartiere II";
- con il decreto ministeriale 30 dicembre 2002, registrato alla Corte dei Conti - Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle Infrastrutture ed Assetto del Territorio - il 25 marzo 2003, registro n. 1, foglio n. 215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2003, n. 94, è stato modificato il citato decreto 27 dicembre 2001 e ripartite, tra l'altro, alle regioni le risorse destinate al programma "Contratti di Quartiere II" nonché fissata in misura pari al trentacinque per cento del complessivo apporto Stato/Regioni la contribuzione finanziaria delle regioni e province autonome al menzionato programma "Contratti di quartiere II";
- con il citato decreto ministeriale 30 dicembre 2002 le regioni e province autonome sono state autorizzate a predisporre ed approvare - sulla base del bando di gara allegato al richiamato decreto 30 dicembre 2002 - appositi bandi di gara mediante i quali vengono fissate le modalità di partecipazione dei Comuni, i contenuti delle proposte nonché specificati i criteri di valutazione delle proposte da assumere da parte della Commissione esaminatrice delle stesse;
- con il decreto ministeriale 22 luglio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 5 agosto 2003, n. 180, a seguito dell'avvenuta adesione finanziaria delle regioni al citato programma innovativo in ambito urbano, è stato prorogato al 30 settembre 2003 il termine per la predisposizione ed approvazione da parte delle regioni e province autonome dei bandi di gara per il finanziamento delle proposte di "Contratti di quartiere II";

- con Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 26 settembre 2003, n. 922, pubblicata sul S.O. n. 4 al B.D.R.L. 10 ottobre 2003, n. 28 è stato approvato il bando di gara per la partecipazione ai finanziamenti da parte dei Comuni, Municipi, ed A.T.E.R. (ex I.A.C.P.) interessati;

CONSIDERATO CHE

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il richiamato decreto 30 dicembre 2002 ha messo a disposizione della Regione Lazio, per l'attuazione del programma "Contratti di Quartiere II", la somma di euro 31.632.262,08 come limite di impegno quindicennale ai sensi dell'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e la somma di euro 58.453.418,06 in conto capitale ai sensi dell'articolo 4, comma 3°, della Legge 8 febbraio 2001, n. 21 per un totale di euro 90.085.680,14;

- la Regione Lazio con D.G.R.L. 20 giugno 2003 n. 574 ha aderito al programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di Quartiere II" e contestualmente ha preso atto che la quota a carico della Regione Lazio ammonta a complessivi euro 48.507.673,92, di cui euro 17.032.756,50 quale limite di impegno quindicennale ed euro 31.474.917,42 in conto capitale, pertanto l'apporto finanziario Stato-Regione ammonta a complessivi euro 138.593.354,07;

- la Regione Lazio con nota 30 aprile 2004, n. 71308 ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative le domande di partecipazione al finanziamento presentate dai Comuni e/o A.T.E.R. (ex I.A.C.P.) ricadenti nel proprio territorio ai sensi del richiamato bando di gara approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2003, n. 922, pubblicata sul S. O. n. 4 al B.U.R.L. 10 ottobre 2003, n. 28;

- con decreto del Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti in data 8 giugno 2004, n. 5550, e s.m.i. è stata istituita la Commissione Ministeriale per le attività di selezione, valutazione e formulazione delle proposte redatte dai Comuni delle regioni finanziariamente aderenti al citato programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II";

- per l'espletamento delle predette attività il Vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti con nota 3 novembre 2004 n.848/04 ha riconosciuto alla suddetta Commissione una quota di risorse pari allo 0,10 % del finanziamento complessivo;

- con decreto del Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti in data 13 maggio 2005, n. P/148/05, registrato alla Corte dei Conti - Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle Infrastrutture ed Assetto del Territorio - il 21 giugno 2005, registro n. 8, foglio n. 89, è stata approvata la graduatoria dei progetti di "Contratto di Quartiere II" presentati nella Regione Lazio ritenuti ammissibili e finanziabili fino alla capienza dei fondi a disposizione della Regione medesima;

- l'articolo 6, comma 3 del bando di gara allegato al decreto ministeriale 30 dicembre 2002, e successivamente modificato ed integrato con il citato D.M. 13 maggio 2005, n. P/148/05, dispone che con apposito accordo di programma siano definiti i tempi e le modalità di accreditamento alla regione, per il successivo trasferimento ai Comuni interessati del finanziamento a carico dello Stato, con esclusione dei fondi destinati alla sperimentazione statale;

- che con D.M. 16/06/2005 n. A/1853 è stato disposto che il termine di centoventi giorni stabilito per la predisposizione ed approvazione da parte dei comuni ammessi a finanziamento dei progetti definitivi concernenti le singole proposte di Contratto di quartiere II, propedeutici alla sottoscrizione dei singoli protocolli d'intesa tra Stato, Regione e ciascun comune ammesso a

finanziamento, decorre dalla data di sottoscrizione di ciascun accordo di programma quadro Stato/Regione

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
LE AMMINISTRAZIONI CONVENUTE CONCORDANO QUANTO SEGUE**

Articolo 1 – Disposizioni generali

Le premesse ed i considerato di cui sopra sono parti integranti e sostanziali del presente accordo.

Articolo 2 – Oggetto dell'Accordo

I Contratti di Quartiere oggetto dell'accordo sono riportati nella seguente tabella:

N.	COMUNE	LOCALITA'	IMPORTO RICHIESTO	PUNTI	IMPORTO ASSEGNATO
1	Monterotondo		€ 9.966.543,38	66	€ 9.966.543,38
2	Frosinone	Cavone	€ 9.985.142,00	65	€ 9.985.142,00
3	Tivoli		€ 9.999.559,00	62	€ 9.999.559,00
4	Roma/ATER Comune di Roma	Primavalle Torrevecchia	€ 9.927.533,00	58	€ 9.927.533,00
5	Latina	Scalo	€ 9.900.000,00	56	€ 9.900.000,00
6	Roma/ATER Comune di Roma	Corviale	€ 10.000.000,00	56	€ 10.000.000,00
7	Roma/ATER Comune di Roma	Tor Marancia	€ 7.200.000,00	55	€ 7.200.000,00
8	Latina	Nicolosi	€ 10.000.000,00	51	€ 10.000.000,00
9	Sant' Oreste	Noceto	€ 1.819.980,00	50	€ 1.819.980,00
10	Sora	Centro Storico	€ 9.094.177,06	50	€ 9.094.177,06
11	Alatri		€ 7.543.801,00	49	€ 7.543.801,00
12	Albano Laziale	Cecchina	€ 10.000.000,00	49	€ 10.000.000,00
13	Civitacastellana		€ 9.000.000,00	49	€ 9.000.000,00
14	Rieti/ATER provincia di Rieti	Villa Reatina	€ 10.000.000,00	49	€ 10.000.000,00
15	Roma/ATER Comune di Roma	Quaricciolo	€ 10.000.000,00	48	€ 10.000.000,00
16	Lenola		€ 1.222.418,27	47	€ 1.222.418,27
TOTALE FINANZIAMENTI			€ 135.659.153,71		€ 135.659.153,71

Articolo 3 – Impegni delle parti

1. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici – Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative e la Regione Lazio si impegnano, attraverso il presente Accordo di Programma, a realizzare i programmi innovativi in ambito urbano denominati "Contratti di Quartiere IP" di cui all'articolo 2 ammessi a finanziamento ai sensi del D. M. 13 maggio 2005, n P/148/05 di approvazione della graduatoria delle proposte di "Contratto di Quartiere IP" presentate dai Comuni ed A.T.E.R.;

2. In caso di revoca di finanziamento od eventuali economie e/o minori oneri, è ammesso lo scorrimento delle graduatoria di cui al punto precedente, su proposta del Comitato paritetico di cui al successivo articolo 11, da parte dei sottoscrittori del presente atto.

Articolo 4 – Risorse statali e regionali

11. Al finanziamento degli interventi attuativi dei “Contratti di Quartiere II” nei Comuni della Regione Lazio, si provvede con le seguenti risorse, costituenti il cofinanziamento pubblico:

- a) l'importo di € 31.632.262,08, quale quota del limite di impegno quindicennale di cui all'art. 145, comma 33°, della Legge 23 dicembre 2000, n.388 e l'importo di € 58.453.418,06 in conto capitale quale quota delle complessive risorse di cui all'art. 7, comma 1° del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, come previsto dall'art. 4, comma 3°, della Legge 08 febbraio 2001, n.21, pari al 65 % del cofinanziamento pubblico;
- b) l'importo di € 48.507.673,92 a carico della Regione Lazio, pari al 35% del cofinanziamento pubblico di cui € 17.032.756,50 quale limite di impegno quindicennale ed € 31.474.917,42 in conto capitale;

2. La Regione Lazio entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente atto conferma, con idoneo atto amministrativo, la disponibilità finanziaria della somma di cui al decreto ministeriale 30 dicembre 2002 evidenziata alla lettera b) del comma precedente, con indicazione dei relativi capitoli di bilancio, ed eventuali ulteriori risorse aggiuntive, al fini del cofinanziamento del programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratti di quartiere II”.

3. In mancanza dell'atto di cui al precedente punto 2 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative non procederà agli adempimenti previsti dal presente accordo, in particolare al trasferimento dei fondi di cui al successivo art. 5 e alla sottoscrizione del protocollo d'intesa di cui al successivo art. 7.

Articolo 5 – Trasferimento delle risorse statali alla Regione Lazio

1. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti – Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, accredita alla Regione Lazio - previa decurtazione della somma complessiva necessaria per la copertura dei costi, come risultanti dal Quadro Riepilogativo della Previsione di Spesa di cui al successivo art. 11 lettera b) debitamente verificato dal Comitato Paritetico di cui al medesimo articolo 11, relativi ai programmi di sperimentazione (lavorazioni straordinarie ed attività) concernenti le proposte ammesse a finanziamento, contenuta nel 25% del cofinanziamento pubblico, e della quota di risorse, pari allo 0,06 %, del finanziamento statale destinato alle singole Regioni, da assegnare ai componenti ministeriali della Commissione istituita mediante il richiamato D.M. 8 giugno 2004, n.5550, - la quota di impegno quindicennale di cui all'art. 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n.388 che, qualora necessario sarà attualizzato a cura della medesima Regione, e la quota in conto capitale delle complessive risorse di cui all'art. 7 comma 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.284, come previsto dall'art. 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n.21, secondo la ripartizione di cui all'allegato 1 del citato D.M. 30 dicembre 2002. La Regione Lazio provvede alla corresponsione del compenso spettante ai componenti regionali della Commissione anzidetta con propri fondi e in conformità con gli atti adottati.

2. Con riferimento alle quote di finanziamento di cui al comma precedente, entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, accredita alla Regione Lazio - previa decurtazione della somma complessiva necessaria per la copertura dei costi, come risultante dal predetto Quadro Riepilogativo della Previsione di Spesa, relativa ai programmi di sperimentazione (lavorazioni straordinarie ed attività) concernenti le proposte ammesse a finanziamento, nonché delle quote spettanti ai componenti della Commissione di cui al comma precedente - le risorse relative alle quote di annualità dei limiti di impegno quindicennale già maturate al 2005 (annualità 2002, 2003, 2004 e 2005), nonché alle somme in conto capitale. Le

restanti undici annualità di cui al comma precedente, qualora non attualizzate, verranno accreditate alla Regione Lazio entro il 30 marzo dell'anno di riferimento.

Articolo 6 – Allocazione delle risorse

In forza del presente accordo le risorse di cui al precedenti art. 4 lettera b) e art. 5, statali e regionali - al netto della somma complessiva necessaria per la copertura dei costi, come risultante dal predetto Quadro Riepilogativo della Previsione di Spesa, relativa ai programmi di sperimentazione (lavorazioni straordinarie ed attività) concernenti le proposte ammesse a finanziamento che verrà trasferita direttamente ai Comuni e/o A.T.E.R. interessati sulla base delle Convenzioni di cui al successivo articolo 8, nonché delle quote spettanti ai componenti della Commissione di cui all'articolo precedente - vengono allocate presso appositi capitoli di bilancio della Regione Lazio espressamente vincolati all'attuazione dei "Contratti di quartiere II" di cui all'articolo 1 del presente accordo di programma.

Articolo 7 – Protocollo d'intesa

1. Entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto, il Ministero delle infrastrutture e trasporti- Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, stipula con la Regione Lazio, ciascun Comune e/o A.T.E.R. beneficiario ed eventuali altri soggetti interessati, un Protocollo d'intesa finalizzato all'attuazione dei Contratti di quartiere di cui all'articolo 2.

2. Il protocollo d'intesa di cui al comma precedente potrà essere sottoscritto solo a seguito di:

a) verifica di conformità da parte del Comitato paritetico, di cui al successivo articolo 11, del progetto definitivo e del programma definitivo degli interventi sperimentali (in cui dovranno essere esplicitati attività e/o lavorazioni straordinarie nonché i relativi costi) con la proposta di Contratto di Quartiere II risultante beneficiaria di finanziamento a seguito delle procedure di selezione approvate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 maggio 2005, n. P/148/05;

b) verifica, da parte del medesimo Comitato di cui alla lettera a) precedente, dei relativi quadri economici in cui dovranno essere evidenziati altresì i costi del programma definitivo degli interventi sperimentali (attività e/o lavorazioni sperimentali).

3. Il progetto definitivo di cui al precedente comma 2 lettera a) dovrà essere trasmesso entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente atto e debitamente approvato dagli organi competenti, in duplice copia, di cui una al Ministero delle infrastrutture e trasporti-Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative che provvederà al successivo inoltro al Comitato di cui al successivo articolo 11 per gli adempimenti di competenza e la restante al Responsabile dell'attuazione dell'accordo. Eventuali motivate proroghe al termine di presentazione del suddetto progetto definitivo, potranno essere concesse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative.

4. La Regione Lazio, sulla base delle modalità indicate nelle singoli Protocolli d'intesa provvederà al trasferimento al singolo Comune beneficiario del finanziamento della quota delle risorse di cui all' art.6 spettante per la realizzazione dei singoli "Contratti di quartiere", fermo restando che rimane escluso che possano essere impegnate in via prioritaria le risorse statali e poi quelle regionali, ma che le stesse dovranno essere impegnate secondo le percentuali di cofinanziamento di cui all'art.4 comma 1.

5. Le erogazioni della quota parte statale vengono effettuate dalla Regione Lazio al Comune e/o A.T.E.R. beneficiario secondo le modalità del Protocollo d'intesa di cui al presente articolo. La Regione si impegna a vigilare sul rispetto dei tempi di attuazione di ciascun contratto stabiliti nel Protocollo d' Intesa nonché a recuperare i finanziamenti statali e regionali, nel caso di

inadempienza da parte del Comune, dando, comunque, comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di ogni erogazione.

Articolo 8 – Convenzioni e modalità di trasferimento delle risorse ai Comuni beneficiari.

1. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti – Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, sulla base delle modalità indicate nelle singole convenzioni da sottoscrivere entro 45 giorni dalla stipula del protocollo d'intesa di cui all'articolo 7, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, la Regione Lazio medesima e ciascun Comune e/o A.T.E.R beneficiario del cofinanziamento pubblico ed eventuali altri soggetti interessati, provvederà al trasferimento al singolo Comune e/o A.T.E.R beneficiario del finanziamento della quota delle risorse di cui all' art.5 relativa ai programmi di sperimentazione (lavorazioni straordinarie ed attività) concernenti le proposte ammesse a finanziamento, contenuta nel 25% del cofinanziamento pubblico, spettante per la realizzazione dei singoli "Contratti di quartiere".

2. La convenzione di cui all'articolo precedente diventa esecutiva previa registrazione da parte degli organi di controllo competenti.

Articolo 9 – Revoche ed economie

1. Le eventuali economie maturate, statali e regionali, dovute a minori oneri o revoche rispetto agli interventi previsti verranno destinate secondo quanto stabilito dal Comitato paritetico di cui all'articolo 12.

2. Nel caso le quote di finanziamento statale destinate all'attuazione dei "Contratti di quartiere II" di cui al D.M. 13 maggio 2005, n. P/148/05 risultino, anche in parte, non utilizzate e che non trovino ulteriore destinazione su proposta del Comitato paritetico all'interno dei Contratti di quartiere II di cui al D.M. 13 maggio 2005, n. P/148/05, dovranno essere riaccreditate al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative.

Articolo 10 – Responsabile dell'attuazione dell'Accordo

1. La Regione Lazio individua quale Responsabile dell'attuazione dell'accordo il Dirigente protempore dell'Area Programmazione Negoziata e Comitato Tecnico per l'edilizia residenziale.

2. Il Responsabile dell'attuazione dell'accordo ha il compito di:

- a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti interessati;
- b) monitorare il processo complessivo di realizzazione degli interventi compresi nell'accordo, attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
- c) verificare, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento degli atti, la coerenza dei progetti esecutivi e del Programma esecutivo degli Interventi sperimentali, con i progetti/programmi definitivi verificati dal Comitato di cui al successivo art.11, di ogni singola proposta contratto di quartiere approvata dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 maggio 2005, n. P/148/05 e di cui al precedente art.2;
- d) verificare il Quadro Tecnico Economico Finale degli interventi, a collaudo approvato, comprensivo dei costi del programma sperimentale, fermo restando l'imputazione delle risorse per il 65 % alla Stato ed il 35% alla Regione Lazio, al fine di pervenire all'importo di cofinanziamento finale, da recepire in opportuni atti amministrativi regionali e statali per la successiva registrazione da parte degli organi di controllo;

- e) promuovere, di concerto con i responsabili dei singoli contratti di quartiere, le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dai soggetti attuatori mediante il presente atto ed i conseguenti protocolli d'intesa previsti dall'art.7 e le convenzioni di cui all'art. 8;
- f) coordinare l'attività di monitoraggio, svolta dai responsabili dei singoli contratti di quartiere individuati dai Comuni beneficiari del finanziamento pubblico, mediante la predisposizione di un rapporto di monitoraggio semestrale sullo stato di avanzamento dell'accordo per il successivo inoltro al Comitato paritetico: tale documento raccoglie gli aggiornamenti di opportune schede identificative compilate a cura dei responsabili dei singoli contratti di quartiere, e una relazione in cui, con riferimento agli interventi e/o ai contratti di quartiere che presentano difficoltà, si dettagliano gli ostacoli, amministrativi e/o tecnici, che si frappongono alla realizzazione dei Contratti nei tempi previsti, si descrivono le ulteriori azioni di verifica svolte, le iniziative promosse, i risultati ottenuti, e per ultimo si propongono i provvedimenti correttivi assunti e/o da assumere, individuando gli interventi non attivabili o non completabili. Il Responsabile per l'attuazione dell'accordo predispose il rapporto di monitoraggio annuale per la successiva approvazione da parte del Comitato paritetico di cui all'articolo successivo.

Articolo 11 – Comitato paritetico per l'attuazione del programma

1. Al fine di garantire il coordinamento e la vigilanza sull'attuazione dell'accordo viene istituito con il Comitato paritetico per l'attuazione del programma, con sede presso il Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, composto dal Direttore Generale protempore della Direzione Generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o suo delegato, che lo presiede, dal Direttore della Direzione protempore per l'edilizia residenziale della Regione Lazio, o suo delegato, e da un terzo componente designato congiuntamente dai due Direttori generali anzidetti. Al fine altresì di assicurare la realizzazione degli interventi programmati nei tempi previsti, il Comitato si esprime nelle materie di sua competenza entro un tempo massimo di 30 giorni.

2. Il Comitato paritetico ha il compito di :

- a) verificare, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento degli atti e comunque non oltre la data prevista per la sottoscrizione del relativo protocollo d'intesa, la coerenza dei progetti definitivi, anche per la parte sperimentale, con la proposta di contratto di quartiere approvata dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 maggio 2005, n. P/148/05 e verificare il quadro tecnico economico del progetto definitivo;
- b) verificare, entro 120 giorni dalla stipula del presente accordo, il Quadro Riepilogativo della Previsione di Spesa - con evidenziazione del costo dei programmi di sperimentazione (lavorazioni ed attività), relativo a tutti i Contratti di quartiere di cui al precedente articolo 2, risultante dai progetti definitivi corredati dai relativi programmi definitivi degli interventi sperimentali debitamente approvati dai soggetti competenti, con imputazione delle risorse per il 65% allo Stato e del 35% alla Regione Lazio., e con evidenziazione delle sue due componenti, ordinario e sperimentale, al fine del trasferimento di quota delle risorse statali alla Regione Lazio ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del presente atto;
- c) approvare, conseguentemente alla verifica di cui al precedente art.10 lettera c), il Programma esecutivo degli Interventi sperimentali;
- d) adottare, su proposta del Responsabile dell'attuazione dell'accordo, iniziative e provvedimenti idonei a garantire la celere e completa attuazione degli interventi del programma, individuando, in caso di inefficacia dei provvedimenti di cui sopra, le

- condizioni e le modalità per l'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi nei casi di inadempienza e, su motivata richiesta, concedere proroghe ai termini di attuazione del programma;
- e) comunicare ai soggetti sottoscrittori del presente atto ritardi, inerzie o inadempienze al fine di permettere, da parte dei medesimi, l'adozione di procedure di sospensione o revoca del finanziamento;
 - f) verificare, a conclusione delle procedure di cui alla lettera b) precedente, la disponibilità delle risorse non utilizzate, assumendo le conseguenti iniziative correttive e/o di riprogrammazione, e/o di rimodulazione degli interventi;
 - g) verificare il rapporto di monitoraggio semestrale sullo stato d'avanzamento dell'accordo predisposto dal responsabile dell'attuazione dell'accordo;
 - h) approvare il rapporto di monitoraggio annuale predisposto dal responsabile dell'attuazione dell'accordo;
 - i) approvare gli atti di collaudo relativamente al programma di sperimentazione, e alla Relazione acclarante i rapporti Stato-Regione-Enti, previa presa d'atto dell'approvazione, da parte dell'Ente competente, del certificato finale di collaudo.

3. Il Comitato paritetico si riunisce, di norma, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, in via ordinaria con cadenza semestrale, e in via straordinaria in ogni occasione ritenuta necessaria alla tempestiva e completa attuazione del programma, sulla base della convocazione effettuata dal Presidente del Comitato, su proposta del Responsabile dell'attuazione dell'accordo.

Articolo 12 – Collaudo degli interventi ordinari e sperimentali (lavorazioni e attività)

1. Stante la particolare tipologia e categoria degli interventi previsti nei Contratti di quartiere, la Commissione di collaudo, nominata dalla stazione appaltante, degli interventi previsti da ciascun "Contratto di quartiere II compreso il programma di sperimentazione (lavorazioni straordinarie ed attività), è composta da tre membri ed un Segretario, di cui un componente, con funzione di Presidente della Commissione, ed il Segretario designati dal Direttore generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un componente designato dal Direttore generale competente in materia di edilizia residenziale della Regione Lazio, ed il restante componente designato dal Comune interessato.

2. La Commissione di collaudo emette il certificato di collaudo entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

3. Qualora il Presidente di Commissione sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge, allo stesso è affidato altresì, ai sensi dell'art.188 della D.P.R. 554/99, l'incarico di collaudo statico delle strutture ai sensi della legge 1086/71.

4. La Commissione di collaudo provvederà a trasmettere all'Ente appaltante copia dei verbali di visita in corso d'opera e del certificato di collaudo finale, integrato da una relazione sull'attuazione del programma di sperimentazione e dalla relazione acclarante i rapporti Stato-Regione-Enti questi ultimi da approvarsi da parte del Comitato paritetico di cui all'art. 11.

5. Tutti gli oneri relativi alla Commissione di collaudo, compreso quelli relativi al Segretario della medesima Commissione, gravano sull'importo del finanziamento e sono inseriti nel quadro economico di progetto.

Articolo 13 – Disposizioni generali

Il presente accordo di programma è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori e diventa efficace dal momento della sottoscrizione. Esso è approvato con decreto del Direttore generale per l'edilizia

residenziale e le politiche urbane ed abitative – Ministero delle infrastrutture e trasporti, nonché con decreto del Direttore Dipartimento Territorio della Regione Lazio , e diventa esecutivo, per quanto attiene la parte finanziaria, dalla data di registrazione dei decreti anzidetti da parte degli organi di controllo.

Letto, confermato e sottoscritto.

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

Direzione Generale per l'Edilizia Residenziale
e le Politiche Urbane ed Abitative

REGIONE LAZIO
Dipartimento Territorio

Il direttore generale

COLISTRO

Il direttore regionale

DE FILIPPIS



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI, L'EDILIZIA
E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE E LE POLITICHE URBANE ED ABITATIVE

IL DIRETTORE GENERALE

Prot. N. 823/A/06

Inviata via fax e via e-mail

Alla Regioni Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta,
Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo,
Umbria, Lazio, Basilicata, Puglia, Sicilia,
Sardegna.
c.a. Dirigenti Edilizia Residenziale Pubblica
Loro sedi

OGGETTO: Programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II".

Accordo quadro Stato/Regioni – Modifiche accordo

A seguito di rilievo da parte dell'Ufficio centrale del Bilancio presso questo Ministero, relativo ai capitoli di spesa su cui imputare le somme, da corrispondere alla Commissione selezionatrice, previste agli artt. 5 e 6 dell'Accordo in oggetto, è necessario procedere alla modifica degli articoli anzidetti, eliminando in particolare:

- all'art. 5 comma 1 la frase, escluso per la regione Umbria: "e della quota di risorse, pari allo 0,06 %, del finanziamento statale destinato alle singole Regioni, da assegnare ai componenti ministeriali della Commissione istituita mediante il richiamato D.M. 8 giugno 2004, n. 5550";
- all'art. 5 comma 1 la frase, solo per la regione Umbria: "e della quota di risorse, pari allo 0,06 % del finanziamento complessivo statale destinato alle Regioni, da assegnare ai componenti ministeriali della Commissione istituita, mediante il richiamato D.M. 8 giugno 2004, n. 5550, per l'espletamento delle attività di selezione, valutazione e formulazione della graduatoria delle proposte redatte dai Comuni delle Regioni finanziariamente aderenti al programma innovativo in ambito urbano denominato Contratti di quartiere II";
- all'art. 5 comma 2 la frase "nonché delle quote spettanti ai componenti della Commissione di cui al comma precedente";
- all'art. 6 la frase "nonché delle quote spettanti ai componenti della Commissione di cui all'articolo precedente";

Per quanto sopra detto, alle Regioni sarà corrisposta la quota statale spettante decurtata solo degli oneri di sperimentazione, ricorrendo, a seguito delle modifiche anzidette, nelle disponibilità delle medesime Regioni, anche la quota pari allo 0,06 % del finanziamento statale, che dovrà essere impiegata per il finanziamento dei programmi vincitori.

Dovendo procedere con la massima urgenza alle modifiche in argomento, al fine di rendere esecutivi gli accordi sottoscritti, mediante la prevista registrazione da parte degli organi di controllo, e pertanto poter conseguentemente trasferire le somme statali a codeste Regioni entro i tempi stabiliti, è necessario che vi sia una formale comunicazione, con riferimento alla presente, di avvenuta accettazione delle modifiche, a firma dei sottoscrittori degli accordi di che trattasi.

In attesa di urgente riscontro, si porgono cordiali saluti.

Il direttore generale

COLISTRO



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Il Direttore

Roma, li 08 FEB. 2006

Prot. n. 280/2/01

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI,
L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE E LE
POLITICHE URBANE ED ABITATIVE

Via Nomentana 2
00161 Roma

OGGETTO: Programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di Quartiere II".
Accordo quadro Stato/Regioni – Modifiche accordo

Con riferimento alla Vostra nota del 1° febbraio 2006 n. 223/A/06, si comunica formalmente l'accettazione delle modifiche ivi proposte, in particolare eliminando:

- all'art. 5 comma 1 la frase: "e della quota di risorse, pari allo 0,06 %, del finanziamento statale destinato alle singole Regioni, da assegnare ai componenti ministeriali della Commissione istituita mediante il richiamato D.M. 8 giugno 2004, n. 5550";
- all'art. 5 comma 2 la frase: "nonché delle quote spettanti ai componenti della Commissione di cui al comma precedente";
- all'art. 6 la frase: "nonché delle quote spettanti ai componenti della Commissione di cui all'articolo precedente".

Il direttore del Dipartimento Territorio

DE FILIPPIS

Direttore responsabile: AGOSTINO COINU

(BP-2006-23-2-213) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

**LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA
IL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO**

ROMA e provincia:

- **CARTOLIBRERIA F.A.C. DI PSAILA G.**
Via delle Sette Chiese n. 154-6-8, tel. 06/5134705
- **LIBRERIA DE MIRANDA**
Viale Giulio Cesare n. 51-e/f/g - Tel. 06/3213303
- **LIBRERIA DELLO STATO**
Piazza Verdi n. 10, tel. 06/85081
- **LIBRERIA GODEL S.r.l.**
Via Poli n. 46, tel. 06/6798716
- **LIBRERIA CARACUZZO MARIO - ALBANO LAZIALE**
Corso Matteotti n. 201, tel. 06/9320073
- **LIBRERIA PUNTO SCUOLA - COLLEFERRO**
Via Consolare Latina n. 41/b - Tel. 06/9781512

ALTRE PROVINCE:

FROSINONE e provincia

- **LIBRERIA EDICOLA CARINCI**
Piazza Madonna della Neve s.n.c. - Tel. 0775/270161

LATINA e provincia

- **LIBRERIA LINEA UFFICIO S.a.s.**
Via Umberto I n. 58/60 - Tel. 0773/692826
- **LIBRERIA STUDIO 39 - FORMIA**
Via E. Filiberto n. 39 - Tel. 0771/23065

VITERBO

- **LIBRERIA AERRE S.a.s.**
di Bernardino Massi e C.
Via E. Fermi s.n.c. - Tel. 0761/305956
Palazzo Uffici Finanziari

ABBONAMENTI ANNO 2006

1 - BOLLETTINO UFFICIALE IN FORMA CARTACEA

Il prezzo di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio sono determinati nel modo seguente:

- A) abbonamento ai fascicoli della parte I e II compresi i supplementi ordinari:
- | | |
|--------------------|---------|
| - annuale | € 92,96 |
| - semestrale | € 56,81 |
- B) abbonamento ai fascicoli della parte III:
- | | |
|--------------------|---------|
| - annuale | € 36,15 |
| - semestrale | € 25,82 |
- C) - prezzo di vendita di un fascicolo della parte I e II € 1,03
- prezzo di vendita di un fascicolo della parte III € 1,03
- supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati € 2,06
- supplementi straordinari per la vendita fascicoli, ogni sedici pagine o frazione € 0,77
- D) I prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati per l'estero, nonché quelli pubblicati in anni precedenti, sono raddoppiati.
- E) Il prezzo dell'abbonamento deve essere corrisposto esclusivamente a mezzo c/c postale n. 42759001 intestato alla Regione Lazio - Bollettino Ufficiale e specificare il tipo di abbonamento (Parte I e II - Parte III).
- F) Termini per l'abbonamento:
- annuale entro il 10 ottobre dell'anno precedente a quello interessato.
 - a) 1° semestre entro il 10 ottobre dell'anno precedente a quello interessato;
 - b) 2° semestre entro il 10 aprile dell'anno in corso.

Si precisa che i termini per l'abbonamento vanno **tassativamente rispettati** in quanto lo stesso verrà attivato a seguito di inoltro dell'accredito postale, **dell'Ente Poste Italiane S.p.A.**, onde evitare conseguenti disservizi.

Gli Enti aventi diritto alla copia omaggio del BUR (vedi L.R. n. 4/1996) dovranno inoltrare apposita richiesta a Regione Lazio - Ufficio BUR - Via C. Colombo, 212 - 00147 Roma.

La Direzione del Bollettino Ufficiale declina ogni responsabilità derivante da disagi e/o ritardi postali.

2 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO IN VIA TELEMATICA

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

INSERZIONI

Modalità da osservare per la richiesta della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale:

- a) il testo delle inserzioni deve essere redatto su carta intestata in duplice copia, di cui una con marca da bollo da € 14,62 ad esclusione delle esenzioni autorizzate, la firma deve essere leggibile; (N.B.: il testo deve essere redatto con carattere n. 12, non superando n. 25 righe e rispettando i margini della carta uso bollo).
- b) il testo deve essere preceduto dall'oggetto;
- c) deve pervenire all'Ufficio Bollettino Ufficiale almeno quindici giorni prima (esclusi sabato, domenica e tutti i giorni festivi) della data di pubblicazione del fascicolo nel quale si chiede l'inserzione;
- d) deve essere accompagnato dall'attestazione in originale comprovante l'avvenuto versamento, comprensivo di IVA, effettuato esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio Bollettino Ufficiale;
- e) deve essere indicata la partita IVA o, se mancante, il numero di codice fiscale dell'ente richiedente la pubblicazione.

Tariffe:

Il costo dell'inserzione è fissato in € 3,10 (comprensivo di IVA) per ogni rigo o frazione di rigo dattiloscritto. Qualora manchi uno dei presupposti elencati l'inserzione non sarà pubblicata.

Prezzo € 2,06